

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>PROPOSTA DI MODIFICA</u> <u>(Bozza del 15/07/2013)</u>
<p align="center"><u>STATUTO DELLA SOCIETA'</u></p> <p>ART. 1 - DENOMINAZIONE</p> <p>E' costituita una Società per Azioni denominata "SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.p.a." e brevemente "S.I.S. S.p.A.".</p>	<p align="center"><u>STATUTO DELLA SOCIETA'</u></p> <p>ART. 1 - DENOMINAZIONE</p> <p>E' costituita, anche ai sensi dell'art. 113, comma 13, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 una Società per Azioni denominata "SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.p.a." e brevemente "S.I.S. S.p.A.".</p>
<p>ART. 2 - OGGETTO SOCIALE</p> <p>La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione od affitto d'azienda, delle seguenti attività:</p> <p>a) l'amministrazione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie, gli impianti di depurazione dei reflui e l'invaso artificiale costruito sull'alveo del fiume Conca con i relativi impianti di sollevamento e trattamento dell'acqua;</p> <p>b) l'amministrazione di reti di ga-</p>	<p>ART. 2 - OGGETTO SOCIALE</p> <p>La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione od affitto d'azienda, delle seguenti attività:</p> <p>a) l'amministrazione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato; ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui.</p> <p>b) l'amministrazione, la gestione ed</p>

<p>sdotti locali ed impianti connessi ed accessori;</p>	<p>il potenziamento delle reti di fognatura bianca e degli impianti connessi ed accessori;</p>
<p>c) l'amministrazione di mezzi ed impianti, fissi e mobili, per la raccolta e il trasporto di rifiuti solidi urbani e di rifiuti assimilati;</p>	<p><u>(lettera c eliminata)</u></p>
<p>d) l'amministrazione di reti di telecomunicazione ed impianti connessi ed accessori;</p>	<p>c) progettare, realizzare e gestire reti di telecomunicazione ed impianti connessi ed accessori;</p>
<p>e) l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione, in nome e per conto degli enti locali soci, del/dei soggetti gestori: del servizio idrico integrato; del servizio di distribuzione del gas naturale; del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati;</p>	<p>d) l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione, in nome e per conto degli enti locali soci, del/dei soggetti gestori del servizio idrico integrato;</p>
<p>f) aiutare il naturale rimpinguamento delle falde della Valle del Conca con invasi di ricarica naturale e artificiale nonché mantenere ed ampliare l'invaso artificiale esistente;</p>	<p><u>(lettera f eliminata)</u></p>
<p>g) progettare e realizzare programmi</p>	<p>e) progettare e realizzare programmi</p>

<p>e opere per la tutela, il risanamento ecologico e la valorizzazione naturalistica dei bacini fluviali delle valli e delle coste interessati direttamente o indirettamente;</p>	<p>e opere per la tutela, il risanamento e la valorizzazione dei bacini fluviali delle valli e delle coste interessati direttamente o indirettamente</p>
<p>h) gestire il patrimonio immobiliare dei Comuni, con particolare riferimento ai sistemi di riscaldamento, condizionamento e simili;</p>	<p>f) gestire il patrimonio immobiliare dei Comuni;</p>
<p>i) realizzare programmi ed opere per svolgere le attività produttive di allevamento di fauna fluviale, le attività ricreative, sportive e di ristoro, nonché altre attività produttive connesse con la natura e l'amministrazione dell'invaso e degli spazi ad esso circostanti o collegati;</p>	<p>(lettera i eliminata)</p>
<p>j) progettare, realizzare e gestire giardini, parchi, fontane, aree sportive, funebri e cimiteriali, strade, arredi urbani, segnaletica stradale e illuminazione pubblica, commercializzare il relativo know how, e prestare servizi amministrativi, tecnici e/o</p>	<p>g) progettare e realizzare strade, arredi urbani, segnaletica stradale, illuminazione pubblica e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.</p>

<p>scientifici a favore di società, enti pubblici e privati, anche non soci, e del mercato in genere.</p>	
<p>La Società potrà inoltre effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzioni lavori, anche per conto degli <p>Enti soci, che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali.</p>	<p>La Società potrà inoltre effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzioni lavori, predisposizione di linee guida, di piani di sviluppo e di investimento, anche per conto degli <p>Enti soci, che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali.</p>
<p>La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili; 	<p>La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili con esclusione di ogni attività riservata ai sensi delle Leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e del Decreto Legislativo n. 385/1993 e di ogni operazione nei confronti del pubblico;
<p>- assumere, direttamente o indiret-</p>	<p>co;</p>

<p>tamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, Società, imprese, consorzi (sia italiani che esteri), o altre forme associative previste dalla legge, ovvero costituire Società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi delle Leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e del Decreto Legislativo n. 385/1993 e di ogni operazione nei confronti del pubblico;</p>	<p><u>(comma eliminato)</u></p>
<p>- prestare e concedere fidejussioni, cauzioni avalli ed ogni altra forma di garanzia a favore degli azionisti e di terzi, in Italia e all'estero, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui;</p>	<p>- prestare e concedere fidejussioni, cauzioni avalli ed ogni altra forma di garanzia a favore degli azionisti e di terzi, in Italia e all'estero, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui;</p>
<p>- acquisire fondi presso i soci sia mediante finanziamenti a titolo di prestito fruttifero o infruttifero nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislati-</p>	<p>- acquisire fondi presso i soci sia mediante finanziamenti a titolo di prestito fruttifero o infruttifero nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislati-</p>

<p>ve e regolamentari, sia con versamenti in Conto Capitale;</p> <p>- prendere e dare in gestione servizi aziendali, partecipare ad appalti e gare;</p> <p>- stipulare convenzioni con lo Stato, la Regione, gli Enti locali, le associazioni ed ogni altro soggetto pubblico o privato, per la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche e per la tutela dell'ambiente in generale nonché per la gestione dei servizi di cui sopra;</p> <p>- ideare e realizzare programmi di informazione e sensibilizzazione su un uso più razionale della risorsa idrica.</p>	<p>ve e regolamentari, sia con versamenti in Conto Capitale;</p> <p><u>(comma eliminato)</u></p> <p>- stipulare convenzioni con lo Stato, la Regione, gli Enti locali, le associazioni ed ogni altro soggetto pubblico o privato, per la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche e per la tutela dell'ambiente in generale nonché per la gestione dei servizi non di rilevanza economica;</p> <p>- ideare e realizzare programmi di informazione e sensibilizzazione su un uso più razionale della risorsa idrica;</p> <p>- perseguire l'attività di assistenza e consulenza nei settori tecnico progettuali, compresa la progettazione e realizzazione di studi di fattibilità, ricerche, progettazioni e validazione di progetti, direzione dei lavori, valutazione di congruità tec-</p>
--	---

	<p>nico -economica e perizie attraverso tecnici a ciò preposti anche non interni, studi di impatto ambientale, e nei settori finanziari, mobiliari e immobiliari, concernenti la costruzione, la ristrutturazione, il monitoraggio e l'organizzazione e gestione delle strutture e delle infrastrutture di interesse comune dei soci e dei servizi di tecnologia e opere finalizzati a promuovere lo sviluppo economico e turistico dei territori dei Comuni Soci, anche realizzate attraverso finanza di progetto.</p> <p>- Svolgere le funzioni di stazione appaltante, anche ai sensi dell'art. 33 Dlgs n. 163/2006, stabilito dall'art. 23 comma 5 DL n. 201/2011 e dell'art. 29 del DL n. 216/2011.</p>
<p>ART. 3 - SEDE</p> <p>La Società ha sede in Cattolica e potranno essere istituite e soppresse filiali, sedi secondarie, uffici,</p>	<p>ART. 3 - SEDE</p> <p>La Società ha sede in Cattolica e potranno essere istituite e soppresse filiali, sedi secondarie, uffici,</p>

<p>succursali, rappresentanze e agenzie in Italia e all'estero.</p>	<p>succursali, rappresentanze e agenzie in Italia e all'estero.</p>
<p>ART. 4 - DURATA</p> <p>La Società ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata una o più volte o anche anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria, anche in sede di liquidazione.</p>	<p>ART. 4 - DURATA</p> <p>La Società ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata una o più volte o anche anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria, anche in sede di liquidazione.</p>
<p>ART. 5 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il capitale sociale è fissato in E. 36.959.282,00 (trentaseimilioninovecentocinquantanovemiladuecentoottantadue) ed è rappresentato da numero trentaseimilioninovecentocinquantanovemiladuecentoottantadue (n. 36.959.282) azioni ordinarie, nominative ed indivisibili, ciascuna del valore di E. 1,00= (uno).</p> <p>Ogni azionista ha diritto ad un solo voto in Assemblea per ogni azione effettivamente posseduta.</p> <p>L'Assemblea straordinaria potrà deli-</p>	<p>ART. 5 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il capitale sociale è fissato in E. 36.959.282,00 (trentaseimilioninovecentocinquantanovemiladuecentoottantadue) ed è rappresentato da numero trentaseimilioninovecentocinquantanovemiladuecentoottantadue (n. 36.959.282) azioni ordinarie, nominative ed indivisibili, ciascuna del valore di E. 1,00= (uno).</p> <p>Ogni azionista ha diritto ad un solo voto in Assemblea per ogni azione effettivamente posseduta.</p> <p>L'Assemblea straordinaria potrà deli-</p>

berare, in sede di aumento del capitale sociale, anche l'emissione di azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della Società, di azioni di godimento e di azioni a favore di prestatori di lavoro.	berare, in sede di aumento del capitale sociale, anche l'emissione di azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della Società, di azioni di godimento e di azioni a favore di prestatori di lavoro.
Eventuali versamenti effettuati dagli Azionisti in conto futuro aumento di capitale sono infruttiferi di interessi e non comportano obblighi di restituzione in capo alla Società, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente; per eventuali versamenti richiesti agli Azionisti a titolo di mutuo o finanziamento, l'Organo Amministrativo determinerà volta per volta il tasso di interesse da corrispondersi.	Eventuali versamenti effettuati dagli Azionisti in conto futuro aumento di capitale sono infruttiferi di interessi e non comportano obblighi di restituzione in capo alla Società, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente; per eventuali versamenti richiesti agli Azionisti a titolo di mutuo o finanziamento, l'Organo Amministrativo determinerà volta per volta il tasso di interesse da corrispondersi.
ART. 6 - OBBLIGAZIONI	ART. 6 - OBBLIGAZIONI
L'Assemblea straordinaria potrà deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari, anche mediante l'emissione	L'Assemblea straordinaria potrà deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari, anche mediante l'emissione

<p>di obbligazioni convertibili in azioni, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 2410 e segg. del Cod. Civile, determinando di volta in volta l'ammontare del prestito, condizioni, termini e modalità tutte.</p>	<p>di obbligazioni convertibili in azioni, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 2410 e segg. del Cod. Civile, determinando di volta in volta l'ammontare del prestito, condizioni, termini e modalità tutte.</p>
<p>ART. 7 - AZIONISTI</p> <p>Sono azionisti della Società i Comuni titolari di azioni ed iscritti nel Libro dei Soci, nonché eventuali altri Comuni, Enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e/o privati che avranno a sottoscrivere nuove azioni nel caso di aumento di capitale sociale ovvero abbiano acquistato azioni dagli Azionisti.</p> <p>Poiché la partecipazione complessiva di tutti i Comuni e di tutti gli Enti Pubblici territoriali non potrà mai e in nessun tempo essere inferiore al cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale, con riferimento sia alle azioni da cui esso è rappresentato</p>	<p>ART. 7 - AZIONISTI</p> <p>Sono azionisti della Società i Comuni titolari di azioni ed iscritti nel Libro dei Soci, nonché eventuali altri Comuni, Enti pubblici territoriali e soggetti pubblici che avranno a sottoscrivere nuove azioni nel caso di aumento di capitale sociale ovvero abbiano acquistato azioni dagli Azionisti.</p> <p>La partecipazione è esclusivamente riservata ai Comuni e ad altri Enti Pubblici territoriali; nonché a soggetti costituiti e partecipati totalitariamente dai Comuni Soci per l'esercizio coordinato ed unitario delle funzioni di controllo loro spettanti sulle società delle quali</p>

<p>sia alle eventuali obbligazioni convertibili in azioni emesse, ciascun</p> <p>Ente pubblico territoriale (Comune o altri) non potrà mai ed in nessun caso cedere a favore di soggetti diversi da Comuni ed altri Enti pubblici territoriali tante azioni che eccedano il quarantanove per cento (49%) di quelle da esso possedute.</p> <p>Pertanto, l'assunzione della qualità di Azionista nei confronti della Società e la conseguente iscrizione al Libro Soci, per qualsiasi titolo, sono condizionati in via assoluta al rispetto del limite di cui sopra.</p> <p>Spetta all'Organo amministrativo riconoscere o meno la qualità di Ente pubblico territoriale al nuovo Azionista o al portatore di obbligazioni convertibili in azioni. Per quel che concerne i rapporti con la Società, il domicilio degli Azionisti è quello risultante dal Libro Soci.</p>	<p>detengono una partecipazione societaria.</p> <p>Ciascun Ente pubblico territoriale (Comune o altri) non potrà mai ed in nessun caso cedere le proprie azioni a favore di soggetti diversi da Comuni ed altri Enti pubblici territoriali</p> <p>Pertanto, l'assunzione della qualità di Azionista nei confronti della Società e la conseguente iscrizione al Libro Soci, per qualsiasi titolo, sono condizionati in via assoluta al rispetto di quanto indicato nel presente articolo del limite di cui sopra.</p> <p>Spetta all'Organo amministrativo riconoscere o meno la qualità di Ente pubblico territoriale al nuovo Azionista o al portatore di obbligazioni convertibili in azioni. Per quel che concerne i rapporti con la Società, il domicilio degli Azionisti è quello risultante dal Libro Soci.</p>
--	---

<p>ART. 8 - AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE</p> <p>Il capitale sociale potrà in ogni tempo essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nel rispetto delle norme di legge in materia.</p>	<p>ART. 8 - AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE</p> <p>Il capitale sociale potrà in ogni tempo essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nel rispetto delle norme di legge in materia.</p>
<p>ART. 9 - DIRITTO DI OPZIONE</p> <p>Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione agli Azionisti in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute quale risultante nel Libro soci al giorno della deliberazione di aumento del capitale sociale o di emissione del prestito obbligazionario. Qualora vi siano già obbligazioni convertibili in azioni, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con gli Azionisti ed in base al rapporto di cambio. L'offerta di opzione dovrà essere depositata</p>	<p>ART. 9 - DIRITTO DI OPZIONE</p> <p>Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione agli Azionisti in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute quale risultante nel Libro soci al giorno della deliberazione di aumento del capitale sociale o di emissione del prestito obbligazionario. Qualora vi siano già obbligazioni convertibili in azioni, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con gli Azionisti ed in base al rapporto di cambio. L'offerta di opzione dovrà essere depositata</p>

<p>presso l'ufficio del registro delle imprese, e il termine per l'esercizio dell'opzione, che non potrà in ogni caso mai essere inferiore a giorni trenta dal giorno del deposito in parola, verrà fissato di volta in volta in sede di deliberazione di aumento o di emissione di obbligazioni convertibili dall'Assemblea straordinaria, ovvero dall'Organo amministrativo nei casi di cui agli artt. 2443 et 2420 ter del Cod. Civile.</p> <p>Coloro che esercitino il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate.</p> <p>Le azioni e le obbligazioni convertibili in azioni non optate potranno essere collocate dall'Organo amministrativo in favore di altri.</p>	<p>presso l'ufficio del registro delle imprese, e il termine per l'esercizio dell'opzione, che non potrà in ogni caso mai essere inferiore a giorni trenta dal giorno del deposito in parola, verrà fissato di volta in volta in sede di deliberazione di aumento o di emissione di obbligazioni convertibili dall'Assemblea straordinaria, ovvero dall'Organo amministrativo nei casi di cui agli artt. 2443 et 2420 ter del Cod. Civile.</p> <p>Coloro che esercitino il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate.</p> <p>Le azioni e le obbligazioni convertibili in azioni non optate potranno essere collocate dall'Organo amministrativo in favore di altri Comuni e/o enti pubblici territoriali e a soggetti costituiti e partecipati totalitariamente dai Comuni Soci per</p>
---	--

	<p>l'esercizio coordinato ed unitario delle funzioni di controllo loro spettanti sulle società delle quali detengono una partecipazione societaria.</p>
<p>Il diritto di opzione non spetta nei casi in cui le azioni di nuova emissione devono essere liberate mediante conferimenti in natura, e lo stesso potrà essere escluso o limitato nei casi di cui ai commi 5, 7 et 8 dell'art. 2441 del Cod. civile.</p>	<p>Il diritto di opzione non spetta nei casi in cui le azioni di nuova emissione devono essere liberate mediante conferimenti in natura, e lo stesso potrà essere escluso o limitato nei casi di cui ai commi 5, 7 et 8 dell'art. 2441 del Cod. civile.</p>
<p>L'esercizio del diritto di opzione, così come il collocamento in favore di chiunque altri delle azioni di nuova emissione e delle obbligazioni convertibili in azioni non optate, non potrà giammai avvenire in violazione alla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 7 del presente Statuto sociale.</p>	<p>L'esercizio del diritto di opzione, così come il collocamento in favore di altro soggetto pubblico delle azioni di nuova emissione e delle obbligazioni convertibili in azioni non optate, non potrà giammai avvenire in violazione alla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 7 del presente Statuto sociale.</p>
<p>ART. 10 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI.</p> <p>Le azioni e le obbligazioni converti-</p>	<p>ART. 10 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI.</p> <p>Le azioni e le obbligazioni converti-</p>

<p>bili in azioni, così come i diritti di opzione ad esse relativi, non potranno esser trasferiti per atto tra vivi ed a titolo oneroso senza che siano state prima offerte in prelazione agli altri Azionisti ovvero agli altri possessori di obbligazioni convertibili, i quali potranno acquistarle a parità di prezzo e di ogni altra condizione ed in proporzione alle azioni ed alle obbligazioni convertibili in azioni già possedute.</p> <p>A tal fine, colui che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni o le proprie obbligazioni convertibili, ovvero i diritti di opzione ad essi relativi, dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente le generalità del terzo o dei terzi acquirenti, il prezzo e le modalità tutte della vendita.</p> <p>L'Organo Amministrativo, entro giorni quindici (15) dal ricevimento della</p>	<p>bili in azioni, così come i diritti di opzione ad esse relativi, non potranno esser trasferiti per atto tra vivi ed a titolo oneroso senza che siano state prima offerte in prelazione agli altri Azionisti ovvero agli altri possessori di obbligazioni convertibili, i quali potranno acquistarle a parità di prezzo e di ogni altra condizione ed in proporzione alle azioni ed alle obbligazioni convertibili in azioni già possedute.</p> <p>A tal fine, colui che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni o le proprie obbligazioni convertibili, ovvero i diritti di opzione ad essi relativi, dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente le generalità del terzo o dei terzi sog- getto pubblico acquirente, il prezzo e le modalità tutte della vendita.</p> <p>L'Organo Amministrativo, entro giorni quindici (15) dal ricevimento della</p>
--	---

<p>comunicazione in parola, ne darà avviso a tutti gli Azionisti ed ai portatori delle obbligazioni convertibili in azioni, i quali, se vorranno esercitare, in tutto o in parte, il diritto di prelazione loro spettante, dovranno manifestare tale irrevocabile volontà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da pervenire all'Organo Amministrativo entro giorni trenta (30) da quello di ricevimento dell'avviso di cui sopra.</p> <p>Qualora il diritto di prelazione venga esercitato da più Azionisti o da più portatori di obbligazioni convertibili in azioni, le azioni o le obbligazioni convertibili offerte in vendita ovvero i diritti di opzione ad esse relativi verranno ripartiti per l'acquisto tra costoro in proporzione alle azioni o alle obbligazioni convertibili effettivamente già possedute.</p> <p>Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato da alcuno, ovvero</p>	<p>comunicazione in parola, ne darà avviso a tutti gli Azionisti ed ai portatori delle obbligazioni convertibili in azioni, i quali, se vorranno esercitare, in tutto o in parte, il diritto di prelazione loro spettante, dovranno manifestare tale irrevocabile volontà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da pervenire all'Organo Amministrativo entro giorni trenta (30) da quello di ricevimento dell'avviso di cui sopra.</p> <p>Qualora il diritto di prelazione venga esercitato da più Azionisti o da più portatori di obbligazioni convertibili in azioni, le azioni o le obbligazioni convertibili offerte in vendita ovvero i diritti di opzione ad esse relativi verranno ripartiti per l'acquisto tra costoro in proporzione alle azioni o alle obbligazioni convertibili effettivamente già possedute.</p> <p>Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato da alcuno, ovvero</p>
---	---

<p>qualora il diritto di prelazione venga esercitato solo per una parte della azioni e delle obbligazioni convertibili offerte in vendita ovvero dei diritti di opzione ad esse relativi, il cedente sarà libero di perfezionare la cessione in favore dell'acquirente ed al prezzo e con le modalità a suo tempo comunicati entro il termine di mesi due (2) dal giorno di scadenza del termine di 30 giorni di cui al comma terzo ultima parte del presente articolo.</p> <p>Tuttavia, nel caso di esercizio parziale del diritto di prelazione, e qualora le parti vi consentano, le azioni o le obbligazioni convertibili ovvero i diritti di opzione ad esse relativi potranno esser ceduti a coloro che abbiano esercitato il diritto di prelazione per la parte di essi oggetto appunto della prelazione, e, solo per la rimanente parte, al terzo acquirente.</p> <p>L'esercizio del diritto di prelazione</p>	<p>qualora il diritto di prelazione venga esercitato solo per una parte della azioni e delle obbligazioni convertibili offerte in vendita ovvero dei diritti di opzione ad esse relativi, il cedente sarà libero di perfezionare la cessione in favore dell'acquirente ed al prezzo e con le modalità a suo tempo comunicati entro il termine di mesi due (2) dal giorno di scadenza del termine di 30 giorni di cui al comma terzo ultima parte del presente articolo.</p> <p>Tuttavia, nel caso di esercizio parziale del diritto di prelazione, e qualora le parti vi consentano, le azioni o le obbligazioni convertibili ovvero i diritti di opzione ad esse relativi potranno esser ceduti a coloro che abbiano esercitato il diritto di prelazione per la parte di essi oggetto appunto della prelazione, e, solo per la rimanente parte, al terzo acquirente.</p> <p>L'esercizio del diritto di prelazione</p>
--	--

<p>non potrà giammai avvenire in violazione alla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 7 del presente Statuto sociale; ne consegue, tra l'altro che, i Comuni e gli altri Enti pubblici territoriali potranno trasferire, in tutto o in parte, le loro azioni o le obbligazioni convertibili in azioni da essi possedute ovvero i diritti di opzione ad esso inerenti solo in favore di altri Comuni o di altri Enti pubblici territoriali qualora la cessione di cui trattasi portasse a superare il limite di cui al secondo comma dell'art. 7.</p>	<p>non potrà giammai avvenire in violazione alla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 7 del presente Statuto sociale; ne consegue, tra l'altro che, i Comuni, e gli altri Enti pubblici territoriali ed i soggetti costituiti e partecipati totalitariamente dai Comuni Soci per l'esercizio coordinato ed unitario delle funzioni di controllo loro spettanti sulle società delle quali detengono una partecipazione societaria.</p> <p>potranno trasferire, in tutto o in parte, le loro azioni o le obbligazioni convertibili in azioni da essi possedute ovvero i diritti di opzione ad esso inerenti solo in favore di altri Comuni o di altri Enti pubblici territoriali o di soggetti costituiti e partecipati totalitariamente dai Comuni Soci per l'esercizio coordinato ed unitario delle funzioni di controllo loro spettanti sulle società delle quali detengono una partecipa-</p>
--	--

	zione societaria.
ART. 11 - ORGANI DELLA SOCIETÀ	ART. 11 - ORGANI DELLA SOCIETÀ
Sono organi della Società:	Sono organi della Società:
1) L'Assemblea degli Azionisti;	1) L'Assemblea degli Azionisti;
2) Il Consiglio di Amministrazione;	2) Il Consiglio di Amministrazione o
3) Il Collegio Sindacale;	l'Amministratore Unico, da nominare
4) Il revisore contabile o la società	ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.
di revisione se nominati nei casi	135/2012;
previsti dalla legge.	3) Il Collegio Sindacale;
	4) Il revisore contabile o la società
	di revisione se nominati nei casi
	previsti dalla legge.
	Nella composizione degli organi di
	amministrazione e di controllo, ove a
	composizione collegiale, è garantita
	la rappresentanza di genere, ai sensi
	del DPR 251/2012.
ART. 12 - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI	ART. 12 - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
L'Assemblea è costituita da tutti gli	L'Assemblea è costituita da tutti gli
azionisti, rappresenta l'universalità	azionisti, rappresenta l'universalità
dei soci; le sue deliberazioni, as-	dei soci; le sue deliberazioni, as-
sunte in conformità alla legge e allo	sunte in conformità alla legge e allo
Statuto, obbligano tutti gli azioni-	Statuto, obbligano tutti gli azioni-

<p>sti, ancorché assenti o dissenzienti, o astenuti.</p> <p>Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro azionista purché non amministratore, sindaco o dipendente della società, o di società controllata.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.</p>	<p>sti, ancorché assenti o dissenzienti, o astenuti.</p> <p>Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro azionista purché non amministratore, sindaco o dipendente della società, o di società controllata.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.</p>
<p>ART. 13 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE</p> <p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>Essa è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante lettera raccomandata o fax da inviare ai Soci, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il</p>	<p>ART. 13 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE</p> <p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>Essa è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A.R. o fax da inviare ai Soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente il giorno, l'ora, gli argomenti</p>

<p>luogo della riunione sia in prima che in seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>Qualora ricorrano le condizioni di Legge, l'avviso dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o ne "Il Resto del Carlino" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p> <p>Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti, mediante lettera raccomandata.</p>	<p>iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione sia in prima che in seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p> <p>Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti, mediante posta elettronica certificata (PEC) e/o raccomandata</p>
--	--

A.R. e/o fax.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il Vice- Presidente dello stesso, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il Vice- Presidente dello stesso, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.	6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso di obbligo di redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono l'assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso di obbligo di redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono l'assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Nel caso che non venga convocata dal Consiglio di Amministrazione si applica il II comma dell'art. 2367 C.C..	E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Nel caso che non venga convocata dal Consiglio di Amministrazione si applica il II comma dell'art. 2367 C.C..

<p>L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, delibera con voto favorevole degli azionisti che rappresentano almeno il 60% del Capitale Sociale, ed in seconda convocazione col voto favorevole degli azionisti che rappresentano almeno il 51% del Capitale Sociale, escluse le delibere relative all'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, per le quali si applica comunque il terzo comma dell'articolo 2369 del codice civile.</p>	<p>L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, delibera con voto favorevole degli azionisti che rappresentano almeno il 60% del Capitale Sociale, ed in seconda convocazione col voto favorevole degli azionisti che rappresentano almeno il 51% del Capitale Sociale, escluse le delibere relative all'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, per le quali si applica comunque il terzo comma dell'articolo 2369 del codice civile.</p>
<p>ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge. Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole degli azionisti che rappre-</p>	<p>ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge. Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione col voto fa-</p>

sentano almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.	sentano almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.
ART. 16 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	ART. 16 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente, ed in assenza di questo ultimo da persona designata dall'Assemblea stessa.	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente, ed in assenza di questo ultimo da persona designata dall'Assemblea stessa.
E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea e di regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente ad un segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.	E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea e di regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente ad un segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.
Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea, salvo che avvengano per approvazione unanime.	Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea, salvo che avvengano per approvazione unanime.

<p>ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre (3) a un massimo di cinque (5) amministratori, ivi compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea.</p>	<p>Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo è composto da un minimo di tre (3) a un massimo di cinque (5) amministratori ivi compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea.</p>
	<p>La composizione del Consiglio di Amministrazione e degli organi sociali avviene nel rispetto della disciplina vigente sulla parità di genere di cui al DPR 251/2012.</p>
<p>Gli amministratori, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili, possono essere anche non soci scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o pri-</p>	<p>Gli amministratori, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili, possono essere anche non soci scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o pri-</p>

vate.	vate.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.
ART. 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ART. 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza

<p>assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.</p> <p>Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p>La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma spedito almeno un giorno prima. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo, e gli argomenti posti all'ordine del giorno.</p>	<p>assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.</p> <p>Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p>La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e/o raccomandata A.R. e/o fax da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma spedito almeno un giorno prima. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo, e gli argomenti posti all'ordine del giorno.</p>
<p>ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione sono</p>	<p>ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione sono</p>

<p>demandati tutti i poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione senza alcuna limitazione e, pertanto esso potrà compiere ogni atto ritenuto utile e necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione solo di quanto per legge è riservato alla competenza esclusiva dell'assemblea.</p>	<p>demandati tutti i poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione senza alcuna limitazione e, pertanto esso potrà compiere ogni atto ritenuto utile e necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione solo di quanto per legge è riservato alla competenza esclusiva dell'assemblea.</p>
	<p>ART. 20 - AMMINISTRATORE UNICO</p> <p>Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico questi è nominato dall'Assemblea, come previsto dall'art. 14 del presente statuto, con le medesime caratteristiche e i medesimi poteri del Consiglio di Amministrazione, così come elencati nei precedenti art. 17 e art. 19.</p>
<p>ART. 20 - RAPPRESENTANZA LEGALE</p> <p>La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente</p>	<p>ART. 21 - RAPPRESENTANZA LEGALE</p> <p>La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente</p>

<p>del Consiglio di Amministrazione ed in caso di suo impedimento o assenza all'eventuale Vice- Presidente.</p> <p>Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni al Presidente e/o al Vice- Presidente del Consiglio stesso e/o ad uno o più consiglieri delegati, determinando i limiti della delega e nel rispetto del quarto comma dell'art. 2381 C.C.. Ai Consiglieri delegati potrà essere attribuita la firma e la rappresentanza legale.</p>	<p>del Consiglio di Amministrazione ed in caso di suo impedimento o assenza all'eventuale Vice- Presidente o</p> <p>all'Amministratore Unico.</p> <p>Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni al Presidente e/o al Vice- Presidente del Consiglio stesso e/o ad uno o più consiglieri delegati, determinando i limiti della delega e nel rispetto del quarto comma dell'art. 2381 C.C.. Ai Consiglieri delegati potrà essere attribuita la firma e la rappresentanza legale.</p>
<p>ART. 21 - COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri.</p> <p>Potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o catego-</p>	<p>ART. 22 - COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri.</p> <p>Potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o catego-</p>

<p>rie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.</p> <p>Ai direttori e procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.</p>	<p>rie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.</p> <p>Ai direttori e procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.</p>
<p>ART. 22 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia, tutti eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi</p>	<p>ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia, tutti eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La composizione del Collegio sindacale avviene nel rispetto della disciplina vigente sulla parità di genere di cui al DPR 251/2012.</p> <p>I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi</p>

sono rieleggibili.	sono rieleggibili.
Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.	Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.
Diversamente il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.	Diversamente il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.
L'incarico di controllo contabile è conferito dalla assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il relativo compenso.	L'incarico di controllo contabile è conferito dalla assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il relativo compenso.
L'incarico ha durata tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	L'incarico ha durata tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
ART. 23 - BILANCIO	ART. 24 - BILANCIO
Gli esercizi sociali iniziano il 1° Gennaio e si chiudono il 31 Dicembre	Gli esercizi sociali iniziano il 1° Gennaio e si chiudono il 31 Dicembre

di ogni anno.	di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio di Esercizio, da compilarsi con criteri di oculata diligenza e nell'osservanza delle norme di legge, da presentare all'Assemblea entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'Esercizio.	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio di Esercizio, da compilarsi con criteri di oculata diligenza e nell'osservanza delle norme di legge, da presentare all'Assemblea entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'Esercizio.
Nel caso di obbligo di redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono, il bilancio di cui sopra potrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	Nel caso di obbligo di redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono, il bilancio di cui sopra potrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
ART. 24 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI	ART. 25 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI
Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia	Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia

<p>raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.</p> <p>Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla Società e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.</p>	<p>raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.</p> <p>Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla Società e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.</p>
<p>ART. 25 - SCIoglimento</p> <p>Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.</p>	<p>ART. 26 - SCIoglimento</p> <p>Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.</p>
<p>ART. 26 - FORO COMPETENTE</p> <p>L'Autorità Giudiziaria della sede so-</p>	<p>ART. 27 - FORO COMPETENTE</p> <p>L'Autorità Giudiziaria della sede so-</p>

<p>ciale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni insorgibili fra la Società e i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.</p>	<p>ciale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni insorgibili fra la Società e i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.</p>
<p>ART. 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA</p> <p>Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o tra i Soci e la Società, o controversie promesse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) saranno devolute ad un Arbitro nominato dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne, con sede in Rimini, alla Via Pani n. 5, che vi provvederà entro trenta (30) giorni dalla richiesta effettuata dalla Parte più diligente; ove tale Presidente non provveda alla nomina essa sarà effettuata</p>	<p><u>Articolo eliminato ai sensi dell'art. 3, comma 19, Legge n. 244 del 24/12/2007</u></p>

<p>dal Presidente del Tribunale di Rimini, sempre ad istanza della Parte più diligente.</p> <p>La controversia sarà decisa senza formalità di procedura con arbitrato irrituale, salvo quelle che l'Arbitro stesso fisserà, e il lodo emesso sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.</p>	
<p>ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.</p>	<p>ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.</p>